

Circolare n. 2/13
Roma, 17/04/2013
Prot. n. 117

**Alle Sedi Provinciali e Regionali
di Acli Terra**

Oggetto: per il settore agricolo: obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori..

Vi segnaliamo che è disponibile sul sito ufficiale del Ministero del lavoro il decreto per il settore agricolo che intende semplificare gli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori.

Il decreto del 27 marzo si applica nei confronti di lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali; esso si applica altresì nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

In relazione alle predette attività - sempre che non vi sia un'esposizione a rischi specifici - gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravio di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva (a validità biennale) che viene effettuata o dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

In questo modo si consente al lavoratore di prestare attività di carattere stagionale - nel limite di 50 giornate l'anno - anche presso altre imprese agricole senza che sia necessario sottoporsi ad altra visita medica.

E' possibile che gli enti bilaterali adottino iniziative per favorire l'attività di sorveglianza sanitaria.

Infine, gli obblighi di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori come sopra individuati si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, debitamente certificati dai soggetti a cio' preposti (es. ASL., enti bilaterali etc.).

Distinti saluti.

Il Direttore generale
Dott. *Pablo Cipriani*

